SENT. n. 108/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI — Presidente

Alessandro BENIGNI — Consigliere

Antonino GRASSO — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21511 del registro di segreteria, nei confronti di Maria Peluffo, nata a Savona il 7/8/1971, c.f. PLFMRA71M47I480A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Magliotto, con lei elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC alessandra.magliotto@ordineavvocatisv.it

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024, il cons. relatore, Antonino Grasso, il pubblico ministero, in persona del Vice Procuratore generale Adriano Gribaudo, e l'Avv. Alessandra Magliotto.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione di irregolarità depositata il 15 aprile 2024 il magistrato istruttore ha deferito all'esame collegiale il conto giudiziale n. 40884 reso

dall'agente contabile Peluffo Maria, in qualità di economo del Comune di Bergeggi, esercizio finanziario 2018, nominata con determina del 30 dicembre 2013, n. 56, e Claudia Gambarana, nominata sostituto.

Risulta dalla relazione che il conto in oggetto, depositato in data 21.6.2019, presenta delle irregolarità e segnatamente: significativo numero di spese per materiali edili e simili, delle quali non è chiara l'inerenza rispetto alle finalità istituzionali del Comune (p.e. buoni nn. 9, 11, 49, 65, 95, 109, 110, 177, 214, 268, 284). Rispetto a queste spese l'art. 46 del Regolamento di contabilità prevede gli "acquisti di materiale vario e prestazioni di servizi per i vari uffici e servizi comunali, di modesta entità, di somma urgenza e necessità, per le quali non è possibile il reperimento presso le ditte assegnatarie". Una siffatta previsione risulta generica, con riguardo alla determinazione della tipologia di beni o servizi acquistabili. Astrattamente, infatti, il novero delle spese sussumibili in tale categoria risulta estremamente ampio, anche alla luce della mancanza di una soglia di valore predeterminata; alcune spese effettuate nel 2018 ((p.e. da 7 a 15) risultano pagate a fronte di fatture emesse nel 2017, e in alcuni ben prima della fine dell'anno (p.e. buoni nn. 7, 8, 9, 10 e 11, emessi a fronte di fatture del mese di novembre 2017), quindi in un momento in cui sussisteva un congruo termine per provvedere al pagamento con i mezzi ordinari (in particolare: fattura emessa da Arco Ufficio s.a.s. per materiale da ufficio n. 292/10 del 30 novembre 2017 per euro 31,87, acquisita dal Comune il 1° dicembre 2017 e liquidata con buono di pagamento n. 10 del 12 gennaio 2018, 42 giorni dopo la ricezione della fattura; fattura emessa dalla Bruzzone s.r.l. per materiali da lavori edili n. 63 del 30 novembre 2017 per euro 150,84, acquisita dal Comune il 5 dicembre 2017 e liquidata con buono di pagamento n. 11 del 12

gennaio 2018, 38 giorni dopo la ricezione della fattura; fattura emessa dalla Demo sp.a. per materiali vari n. 170100051759 del 29 novembre 2017 per euro 102,47, acquisita dal Comune il 1° dicembre 2017 e liquidata con buono di pagamento n. 14 del 12 gennaio 2018, 42 giorni dopo la ricezione della fattura). Tali spese sono riferite all'esercizio precedente, in violazione del principio per cui l'utilizzo della cassa economale non è ammesso per fatti di gestione relativi all'esercizio precedente a quello a cui il conto si riferisce; con riferimento alle spese per le quali sono stati richiesti dettagli con la nota del 30 agosto 2022, la mancanza della documentazione idonea a comprovare l'inerenza istituzionale degli esborsi; con riguardo alle missioni, la documentazione allegata non consente sempre di riscontrare l'attinenza istituzionale degli eventi attesi e la mancanza di alcuni giustificativi fiscali; la mancanza della richiesta di anticipazione/pagamento firmata dal responsabile del settore (p.e. buoni nn. 11, 13, 14, 48, 49, 66, 67). La relazione riporta quindi un prospetto riepilogativo, con indicazione delle spese connotate da violazioni del regolamento di contabilità o per le quali non consta la dimostrazione dell'inerenza rispetto alle finalità istituzionali. Il magistrato istruttore ha quindi concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna dell'economo e del sub-agente contabile al rimborso al Comune delle somme non discaricabili, nella misura e nei limiti in cui verranno dal Collegio ritenuti debitori.

Con memoria depositata il 18 settembre 2024 ha svolto la propria difesa scritta l'agente contabile Peluffo Maria. Deduce che il conto è stato redatto utilizzando il modello previsto dalla normativa e che lo stesso è stato regolarmente vistato dal responsabile del servizio finanziario. Evidenzia che le gestioni economali hanno ad oggetto spese di modesta entità, richieste

all'economo per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici. Deduce di aver rispettato il regolamento di contabilità dell'Ente, sia in ordine alle spese sostenibili, sia in ordine al limite di spesa, sia relativamente alla procedura di spesa e alla sua rendicontazione. Riferisce che l'iter della spesa seguiva la seguente scansione: le fatture venivano registrate al protocollo e assegnate all'ufficio di competenza; successivamente venivano accettate dal capo-settore che aveva disposto la spesa e iscritte nel registro delle fatture; infine, venivano consegnate all'economo comunale, che ne disponeva la liquidazione e il pagamento attraverso il fondo economale, una volta verificati i documenti fiscali e la disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio. In ordine alle segnalate criticità regolamentari, deduce che ciascun funzionario comunale è chiamato a dare applicazione alle norme, non a sindacarle. Sempre relativamente alla procedura seguita, evidenzia che, per la liquidazione delle fatture per le quali è stata contestata la violazione del principio di competenza, le fatture sono state registrate nel corso del 2017, ma la richiesta di liquidazione è pervenuta all'economo comunale solo all'inizio del 2018. In merito alla censura relativa al mancato ricorso all'ordinario procedimento di spesa, deduce che la scelta dello strumento economale sarebbe stata operata dai responsabili dei settori interessati, cui sarebbe riferibile anche il riscontro della finalità istituzionale della spesa. Si sofferma quindi diffusamente sulle spese di cui alle singole voci prese in considerazione dalla relazione di contestazione, descrivendo la disposizione regolamentare di riferimento e il procedimento di liquidazione seguito. Conclude per discarico totale o, in subordine, per la dichiarazione di irregolarità, senza addebito.

Con atto depositato il 18 settembre 2024 è intervenuto il Comune, che

ha anzitutto evidenziato la spiccata vocazione turistica del territorio, elemento questo che inciderebbe anche sulle spese economali, che sarebbero significativamente diminuite nel periodo 2018/2023. Ha quindi argomentato la ritenuta riconducibilità delle spese contestate alle previsioni regolamentari afferenti al servizio economato, sviluppando diffuse considerazioni e depositando documentazione (all.ti 1-4 memoria). Conclude per il discarico totale. In data 30 settembre 2024 il predetto Comune ha integrato la documentazione relativa al buono n. 227.

Con memoria depositata il 19 settembre 2024 il Pubblico ministero ha evidenziato che il conto giudiziale è compilato in modo irregolare, contenendo lo stesso una indicazione meramente riepilogativa del carico relativo alla cassa economale. Evidenza che per molti ordinativi di pagamento non si rinviene la richiesta di anticipazione, che il conto non riporta l'indicazione specifica delle singole spese mensilmente effettuate, distinte secondo le tipologie previste nel regolamento economale. Si sofferma sulla violazione (buoni da 7 a 15) del principio contabile 7.1 allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, atteso che i buoni di spesa, riferendosi a fatture dell'anno 2017, avrebbero dovuto trovare la loro registrazione e imputazione nel corso del medesimo anno. Il Requirente, sulla scorta della memoria depositata dal Comune, evidenzia tuttavia che l'Ente avrebbe fornito puntuali chiarimenti in merito alle spese effettuate e alla loro inerenza e riconducibilità alle finalità istituzionali dell'Amministrazione. La Procura ritiene pertanto adempiuto l'obbligo dell'agente contabile di allegazione e di rendicontazione per le spese relative ai buoni nn. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-21-22-35-48-49-65-67-94-95-109-110-175-177-214-223-224-225-250-253-254-268-269-284-299-300-301-304, per le quali conclude per il

discarico. Il Requirente ritiene invece non discaricabili due poste, relative alle spese di missione dei giorni 10-11 settembre 2018 e riferite alla partecipazione di alcuni membri alla riunione di insediamento della Commissione di Riserva dell'Area marina protetta dell'Isola di Bergeggi. Nello specifico: non discaricabile il buono n. 227 relativo al rimborso delle spese di viaggio di Tunesi Leonardo, membro della predetta Commissione, per un importo di euro 133,60. Tale importo è stato riconosciuto sulla base di una mera autodichiarazione dello stesso che, pur avendo dichiarato di avere utilizzato il mezzo proprio per gli spostamenti relativi alla missione, ha chiesto il rimborso del corrispettivo dei biglietti ferroviari di prima classe per le tratte tariffarie Chiavari-Spotorno e Spotorno-Roma Termini. Sotto questo aspetto, per la Procura non vi è la prova documentale dell'autorizzazione ad usufruire del mezzo proprio, né la documentazione relativa ai biglietti ferroviari (data e orario di fruizione). Il Requirente ritiene parzialmente discaricabile, infine, il buono n. 226 che, in relazione alla missione del 10-11 settembre 2018 del membro della predetta Commissione Tartaglione Antonio, comprende due voci (pernottamento e cena) per un importo complessivo di euro 162,60. La voce relativa al pernottamento presso l'Albergo Starhotels di Genova per la Procura è discaricabile, in quanto documentata attraverso l'allegazione della fattura, per un importo di euro 112,80. La seconda voce, invece, che riguarda la spesa relativa alla cena del 10 settembre, per un importo di 50 euro, in assenza di scontrino fiscale, non sarebbe discaricabile. Il Pubblico ministero ha quindi concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto giudiziale e il discarico dell'agente contabile, eccezion fatta per le spese relative al buono 227 (per un importo di euro 133,60) e al buono n. 226 per l'importo di euro 50,00; con conseguente

condanna dell'agente contabile Peluffo Maria al rimborso in favore del Comune di Bergeggi della somma complessiva di € 183,60 o della diversa somma ritenuta dalla Sezione; con la compensazione delle spese processuali.

All'udienza pubblica odierna, il Pubblico ministero insiste come da conclusioni in atti. La difesa dell'agente contabile conclude come in atti. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Osserva il Collegio che la responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verificazione di un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a mente del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero di-chiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei requisiti formali (Sez. II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei

cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura sostanziale (Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008).

Tanto premesso, osserva il Collegio che costituisce regola legislativamente sancita quella che vuole la gestione delle spese pubbliche informata al principio della programmazione e sviluppata attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (cfr. artt. 152, 182 ss. d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). L'art. 153, c. 7, del T.U. stabilisce che il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla suddetta scansione procedimentale e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste, debitamente documentate, inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa. Le spese economali rivestono, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito della programmazione generale e secondo l'ordinario procedimento di spesa (*ex aliis*, Sez. Liguria, n. 70/2022; Veneto, n. 134/2013).

Nel caso per cui è giudizio risulta accertato che non poche spese sono state liquidate con il fondo economale nel 2018, seppur relative a fatture emesse nell'esercizio precedente, in violazione del principio che vuole il conto economale soggetto alle regole della competenza e tra queste quella dell'annualità delle spese (*ex aliis*, Sez. Liguria, n. 227/2021). Inoltre, risulta diffusa

la carenza di documentazione idonea a comprovare l'inerenza istituzionale delle spese, così come della documentazione relativa alle richieste di anticipazione/pagamento a firma del responsabile del settore. Carenze si riscontrano anche relativamente all'indicazione del carico e alla tipologia delle singole spese, secondo quanto previsto dal regolamento economale. Per tali ragioni, deve quindi essere dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale in epigrafe.

In ordine ai profili di responsabilità, deve darsi atto della produzione documentale dell'Amministrazione. Proprio muovendo da tale produzione documentale, la Procura regionale ha concluso per il discarico del contabile, eccezion fatta il buono n. 227, per un importo di euro 133,60, per mancanza della documentazione relativa all'autorizzazione all'uso del mezzo privato e della documentazione relativa ai biglietti ferroviari; parzialmente discaricabile il buono n. 226 che, relativamente alla spesa per un importo di 50 euro, non è supportato da documentazione fiscale.

La Sezione ha già statuito che le irregolarità contabili non danno luogo a liquidazione di debito a carico dell'economo tutte le volte che non si configuri un danno effettivo a carico dell'amministrazione, in quanto quest'ultima avrebbe comunque dovuto sostenere le spese di cui trattasi, con conseguente esclusione di un ammanco in senso tecnico produttivo di obbligo di ristoro (nn. 70/2022; 37/2023). Il convenuto ha dimostrato che il procedimento di spesa economale, secondo la disciplina interna dell'Ente, faceva capo, in larga parte, ai vari dirigenti/responsabili. Lo stesso ha descritto l'attività amministrativa a monte delle spese economali. Dalla documentazione versata in atti dal Comune risulta l'inerenza delle varie spese ai compiti istituzionali, eccezione fatta per i suddetti buoni. Sulla scorta della documentazione acquisita in atti, e ferme

restando le irregolarità contabili prima evidenziate, il Collegio ritiene di pronunciarsi per il discarico dell'economo, in ragione della sostanziale finalizzazione istituzionale delle spese di cui al conto in esame, esclusa la spesa di cui ai suddetti buoni n. 226 e 227, per l'importo complessivo di euro 183,60, carenti di documentazione giustificativa. Sulla posizione del sub-agente contabile non vi è luogo a pronunciarsi, non essendo state svolte nei suoi riguardi specifiche censure.

In definitiva, ritiene il Collegio che le anomalie gestionali riscontrate nell'esame del conto ostano alla sua approvazione. Relativamente ai profili di responsabilità, le spese contestate vengono valutate secondo un'interpretazione sostanziale, senza porle, salve le predette eccezioni, a carico dell'economo sulla scorta della documentazione prodotta dall'Amministrazione, dalla quale risulta la finalizzazione a vantaggio dell'Ente (Sez. Liguria, n. 37/2023).

2. Le spese di giustizia seguono la soccombenza dell'agente contabile e saranno liquidate ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto in epigrafe e liquida il debito dell'agente contabile Maria Peluffo in euro 183,60 in favore del Comune di Bergeggi.

Condanna Maria Peluffo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con nota in margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 324,66 (euro Trecentoventiquattro/66).

Genova, 9 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)

f.to digitalmente

L’Estensore | Il Presidente

Antonino Grasso | Piero Carlo Floreani

f.to digitalmente | f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 9 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)

f.to digitalmente